



comune di trieste



**Regolamento
per la disciplina dell'imposta locale
immobiliare autonoma
(ILIA)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale, n. 18 del 27 aprile 2023

Indice

Articolo 1	3
Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2	3
Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3	3
Definizione di fabbricato.....	3
Articolo 4	3
Definizione di fabbricato strumentale.....	3
Articolo 5	4
Definizione di area fabbricabile.....	4
Articolo 6	4
Definizione di terreno agricolo	4
Articolo 7	4
Definizione di abitazione principale e fabbricati assimilati all'abitazione principale.....	4
Articolo 8.....	5
Soggetto attivo	5
Articolo 9	5
Soggetti passivi	5
Articolo 10.....	6
Base imponibile	6
Articolo 11	7
Valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.....	7
Articolo 12.....	7
Riduzione della base imponibile.....	7
Articolo 13.....	8
Determinazione delle aliquote.....	8
Articolo 14.....	9
Obbligo di pubblicazione.....	9
Articolo 15.....	9
Esenzioni dall'imposta.....	9
Articolo 16.....	10
Esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli.....	10
Articolo 17.....	10
Riduzione dell'imposta.....	10
Articolo 18.....	11
Detrazioni.....	11

Articolo 19.....	11
Dichiarazione.....	11
Articolo 20.....	11
Periodicità e versamenti.....	11
Articolo 21.....	13
Scadenza del versamento.....	13
Articolo 22.....	13
Differimento del termine di versamento.....	13
Articolo 23.....	13
Arrotondamento.....	13
Articolo 24.....	13
Importi minimi.....	13
Articolo 25.....	13
Compensazione.....	13
Articolo 26.....	14
Funzionario responsabile.....	14
Articolo 27.....	14
Poteri istruttori.....	14
Articolo 28.....	15
Accertamenti.....	15
Articolo 29.....	15
Sanzioni ed interessi.....	15
Articolo 30.....	16
Riscossione coattiva.....	16
Articolo 31.....	16
Rimborsi.....	16
Articolo 32.....	16
Contenzioso tributario.....	16
Articolo 33.....	16
Disposizioni finali.....	16

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), istituita dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, nel territorio del Comune di Trieste, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi.

Articolo 3

Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente o graffata.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

Articolo 4

Definizione di fabbricato strumentale

1. Per fabbricato strumentale all'attività economica si intende il fabbricato di cui all'articolo 3, utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, dell'arte o professione, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte di associazioni senza personalità giuridica costituite da persone fisiche, nonché per l'esercizio di imprese commerciali, così come definiti rispettivamente agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Ai fini della strumentalità, oltre alla classificazione catastale del fabbricato nell'ambito di quelli suscettibili di essere utilizzati a fini produttivi d'impresa, rileva la destinazione impressa dal possessore mediante utilizzo diretto ed esclusivo dello stesso per l'esercizio della propria attività di arte, professione e di impresa.

2. Per l'anno 2023 e per gli effetti di cui al successivo articolo 13, in deroga a quanto previsto dal comma 1, in via transitoria si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all'attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie:

a) A/10;

b) A/11, fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 9, commi 2 e 3 della legge regionale 14 novembre 2022, n.17;

c) gruppo B, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17;

d) C/1, C/3, C/5;

e) gruppo D, fermo restando quanto previsto per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17.

3. Per l'anno 2023 per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 2 resta ferma la facoltà di presentare l'attestazione di strumentalità mediante apposita dichiarazione in presenza dei requisiti di strumentalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 novembre 2022, n.17.

Articolo 5

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si considera fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

3. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Articolo 6

Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 7

Definizione di abitazione principale e fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili destinati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Per fabbricato assimilato all'abitazione principale si intendono:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini del periodo precedente si considerano anziani le persone fisiche di età superiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità pari o superiore al 67 per cento.

3. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, in ipotesi di assimilazione alla abitazione principale la agevolazione non si estende alle pertinenze.

Articolo 8

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

3. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.

Articolo 9

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

2. Sono inoltre soggetti passivi dell'imposta:

a) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

c) il locatario nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

3. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Articolo 10

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

4. Per i fabbricati non iscritti in catasto e classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. A decorrere dal 2024 la Giunta Comunale determina il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini della limitazione del potere di accertamento del Comune con le modalità di cui all'articolo 11.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è

considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 11

Valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili

1. Il Comune determina per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di limitare il potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.

2. La determinazione di cui al comma precedente è adottata entro il 31 dicembre 2024 con deliberazione della Giunta Comunale ed ha effetto dal 1° gennaio 2025.

3. Ai fini della adozione della delibera è costituito un gruppo di lavoro di 5 tecnici abilitati, iscritti ad un ordine professionale e competenti in materia di valutazione e stima di fabbricati, terreni ed aree fabbricabili, composto da 2 tecnici interni all'Amministrazione individuati tra il personale addetto agli uffici tecnici e/o tributari, 1 tecnico individuato dalla Direzione Provinciale della Agenzia delle Entrate competente per territorio e 2 tecnici individuati tra i propri iscritti dagli ordini professionali dei geometri, dei periti, degli ingegneri e degli architetti. In caso di mancata individuazione di uno o più tecnici esterni, a seguito di formale richiesta da parte del Comune, ai fini della regolare composizione del gruppo di lavoro il componente esterno viene sostituito da un componente interno all'Amministrazione. Con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 sono definite le modalità di attuazione del presente comma con riferimento ai criteri di selezione e di individuazione dei componenti, alla costituzione del gruppo, alle modalità organizzative, al ruolo di coordinamento, ai tempi e modi di convocazione e di revisione periodica dei valori al verificarsi di significative variazioni annue dei valori delle aree, nonché ad ogni altro aspetto amministrativo/gestionale correlato alla attività di valutazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

4. La determinazione viene aggiornata periodicamente ogni cinque anni. In caso di mancato aggiornamento si applicano i valori dell'ultima deliberazione della Giunta Comunale. In ogni caso le revisioni periodiche non possono superare l'intervallo di dieci anni.

5. Resta salva la facoltà di determinare del valore dell'area sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 5.

Articolo 12

Riduzione della base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3;

c) per le unità immobiliari, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia

registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di morte del comodatario il beneficio di cui alla presente lettera si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Ai fini della riduzione di cui alla precedente lettera b) del comma 1, sono considerati inagibili o inabitabili ai fini dell'imposta i fabbricati di fatto non utilizzati che risultano oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre, deve essere accertata la presenza di una delle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose e/o persone, con rischi di crollo;
- strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose e/o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- fabbricati per i quali sia stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione o provvedimento di altre autorità competenti atto ad evitare danni a cose o persone.

3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato ai sensi del comma precedente. Non costituiscono motivo di inagibilità/inabitabilità del fabbricato il solo parere igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda sanitaria competente o il mancato allacciamento dei servizi a rete (luce, acqua, gas) quando non supportati dalla perizia tecnica attestante le condizioni di cui al comma precedente. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche se con diversa destinazione, la riduzione è riconosciuta alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Ai fini dell'agevolazione sopra descritta rimane valida la dichiarazione precedentemente presentata ai fini IMU se non risultano variare le condizioni oggettive del fabbricato. Il contribuente deve dichiarare al Comune la cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità del fabbricato.

Articolo 13

Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto della normativa regionale in materia, per le fattispecie e nei limiti minimi e massimi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 e successive modificazioni.

2. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il termine di cui al primo periodo, esplica effetti dal primo gennaio dell'anno di adozione.

3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento. Per l'anno 2023 in mancanza

di espressa deliberazione del Consiglio Comunale, si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n.17.

4. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 14

Obbligo di pubblicazione

1. Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

3. Per l'anno 2023, in caso di inottemperanza da parte del Comune all'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n.17.

Articolo 15

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte i seguenti immobili:

a) l'abitazione principale e relative pertinenze e quella assimilata all'abitazione principale, come definite dall'articolo 7, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

b) gli immobili posseduti nel territorio comunale dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. In ogni caso, l'agevolazione di cui alla presente lettera non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

i) gli immobili dati in comodato gratuito al Comune esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali.

Articolo 16

Esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, n. 99 del 2004 indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;

c) ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle finanze, n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993.

Articolo 17

Riduzione dell'imposta

1. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3 (locazione agevolata ad uso abitativo), all'articolo 5, comma 1 (contratti transitori), e commi 2 e 3 (contratti per studenti universitari), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 13, è ridotta al 75 per cento.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti corredati da attestazione di rispondenza, rilasciata ai sensi di legge secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale. La attestazione deve essere allegata alla dichiarazione. Nel caso in cui il contratto di locazione, di cui al comma 1, sia stato stipulato parzialmente in quanto relativo ad una porzione della abitazione la riduzione non si applica.

3. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 13, è ridotta al 50 per cento.

Articolo 18

Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24.

Articolo 19

Dichiarazione

1. I soggetti passivi dichiarano gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente sono individuati i casi in cui la dichiarazione è presentata e sono approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni. Nel caso in cui il soggetto passivo possieda più di un immobile ad uso abitativo è in ogni caso soggetto ad obbligo dichiarativo il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 7. L'obbligo dichiarativo vige anche qualora all'immobile si applichi la medesima aliquota deliberata per i fabbricati ulteriori di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2022, n.17.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 i soggetti passivi continuano a presentare i modelli di dichiarazione IMU approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi ivi previsti. I medesimi modelli sono utilizzati per attestare la strumentalità dei fabbricati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b), e 18, comma 2, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 nonché per indicare il fabbricato ad uso abitativo di cui al comma 2.

4. Rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili.

5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, la dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 153 del 4 luglio 2014 o il modello successivamente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 20

Periodicità e versamenti

1. L'imposta è dovuta da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata agli articoli 10, 11 e 12, le aliquote come stabilite all'articolo 13.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi l'imposta complessivamente dovuta per l'immobile da tutti i contitolari e ne sia data formale comunicazione all'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno di competenza o su richiesta dell'ufficio. Per gli importi versati dal contitolare non potrà essere richiesto il rimborso, salvo per la parte eccedente qualora il versamento sia maggiore della imposta complessivamente dovuta per l'immobile. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti relativi all'anno d'imposta 2023 effettuati con codice tributo riferito a IMU.

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

5. L'imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

6. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione vigenti per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno di imposta di riferimento applicando le aliquote e la detrazione vigenti. Per l'anno 2023 la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'articolo 14.

7. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. Per l'anno 2023 le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l'anno 2022. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'anno intero è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'articolo 14.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, devono comunicare senza indugio al Comune l'avvio della procedura e devono altresì eseguire il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

9. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

10. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

11. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero con apposito bollettino

postale approvato con decreto ministeriale nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Articolo 21

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 22

Differimento del termine di versamento

1. In presenza di situazioni particolari dettate da motivi di necessità e urgenza, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelli determinati da gravi eventi atmosferici o tellurici o relativi a gravi emergenze di sanità pubblica, la Giunta può disporre il differimento dei termini per il versamento dell'imposta.

Articolo 23

Arrotondamento

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 24

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 5,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00.

Articolo 25

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'ILIA, senza interessi e purché non sia intervenuta la decadenza del diritto alla restituzione, con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.

2. La compensazione di cui al comma precedente è ammessa anche per crediti IMU in presenza di importi dovuti a titolo di ILIA.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, il contribuente deve presentare al Comune apposita dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- a) le proprie generalità unitamente al codice fiscale ed ai recapiti per le comunicazioni;
- b) l'imposta dovuta al lordo della compensazione, l'ammontare del credito vantato e l'importo del debito che si intende compensare, suddivisi per anno d'imposta;
- c) l'esposizione delle motivazioni per le quali emerge il credito;
- d) la suddivisione per anno d'imposta nel caso in cui la compensazione riguardi annualità d'imposta successive oltre a quella in corso di pagamento;
- e) la dichiarazione di non aver presentato domanda di rimborso delle somme versate in eccedenza indicate in compensazione o, qualora presentata, la dichiarazione di rinuncia al rimborso non ancora liquidato.

4. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza del pagamento dell'imposta oggetto di compensazione.

5. Nel caso in cui i crediti vantati siano maggiori dell'imposta dovuta resta salva la facoltà di richiedere il rimborso per la parte di credito non utilizzata in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

6. La compensazione non è ammessa per gli importi iscritti nelle procedure di riscossione coattiva.

Articolo 26

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale con deliberazione designa il funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionale relative all'imposta compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

2. Per le attività affidate a terzi ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 spetta al soggetto affidatario, nei modi previsti dalla legge o dallo statuto, individuare all'interno della propria organizzazione il soggetto al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, ivi inclusa la riscossione coattiva degli importi non pagati ed i rimborsi effettuati, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alle funzioni attribuite afferenti alla gestione dell'ILIA.

Articolo 27

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile di cui all'articolo 26 può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 28

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso. L'avviso deve contenere anche la possibilità di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, legge 27 dicembre 1997, n. 449, qualora applicabile.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'articolo 26.

Articolo 29

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente. La sanzione non si applica altresì qualora il versamento dell'imposta sia effettuato oltre i termini di legge a causa di ricovero prolungato in struttura sanitaria. Il contribuente a tal fine è tenuto a presentare agli uffici competenti idonea documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria che attesti il periodo di ricovero concomitante con la scadenza tributaria entro il termine di 30 giorni dalla dimissione. Entro il medesimo termine il contribuente è tenuto al versamento dell'imposta dovuta.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione da

euro 50,00 ad euro 200,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

8. Sulle somme dovute per l'attività di cui all'articolo 28, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Articolo 30

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate ai sensi degli articoli 28 e 29 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 31

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 32

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 33

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2023.